

## Bilancio, vigilanza e controlli n. 10/2020

# La rivalutazione dei beni di impresa per le società di persone

di Fabio Giommoni – dottore commercialista e revisore legale

*La nuova opportunità prevista dal Decreto Agosto di rivalutare i beni di impresa, soltanto ai fini civilistici o anche con rilevanza fiscale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, è usufruibile anche dalle società di persone, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.*

*Tuttavia, essendo la disciplina della rivalutazione improntata essenzialmente per le società di capitali, la sua estensione alle società di persone crea non poche problematiche applicative che devono essere attentamente valutate.*

### La rivalutazione dei beni per le società di persone

L'[articolo 110](#), D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ripropone la possibilità, per i soggetti che adottano i Principi contabili nazionali Oic, di rivalutare, in deroga alle ordinarie regole del codice civile, i beni d'impresa (diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività) e le partecipazioni in società controllate e collegate.

La norma richiama, in quanto compatibile, l'intera disciplina relativa alle precedenti leggi di rivalutazione di cui agli articoli [11](#), [13](#), [14](#) e [15](#), L. 342/2000 e ai commi [475](#), [477](#) e [478](#), articolo 1, L. 311/2004, nonché le disposizioni attuative del D.M. 162/2001 e del D.M. 86/2002.

In applicazione di detta disciplina possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che non adottano i Principi contabili internazionali, per cui questa è fruibile anche dalle Snc, Sas e quelle a esse equiparate, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.

Sorgono tuttavia alcune difficoltà applicative per le società di persone (nonché per le ditte individuali) in quanto l'intera normativa sulla rivalutazione dei beni di impresa è dettata in modo specifico per le società di capitali e poi viene estesa alle imprese Irpef dall'articolo 15, L. 342/2000, il quale si limita però a stabilire che le disposizioni degli articoli da [10](#) a [14](#) della medesima legge si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle Snc, Sas ed equiparate.

Per le società di persone, che sono contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione del Decreto Agosto deve essere effettuata nel rendiconto al 31 dicembre 2020, con riferimento ai beni già iscritti nel rendiconto al 31 dicembre 2019 e che risultano iscritti, senza soluzione di continuità, anche nello stesso rendiconto al 31 dicembre 2020.

Diversamente dal recente passato, la rivalutazione dei beni può essere effettuata anche solo ai fini contabili-civilistici, ovvero senza versare l'imposta sostitutiva sui maggiori importi iscritti in bilancio, ma in tal caso detti maggiori valori non assumono rilevanza fiscale e gli ammortamenti calcolati in futuro su di essi sono indeducibili.

Per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati occorre invece versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota del 3%, sia per i beni ammortizzabili sia per quelli non ammortizzabili, la quale deve essere versata in un massimo di 3 rate annuali.

Possono formare oggetto di rivalutazione le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili (immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, etc.) e le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, *know-how*, altri diritti simili tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative), nonché le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ.<sup>1</sup>.

Non possono, invece, formare oggetto di rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.), l'avviamento e i costi pluriennali, nonché le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché di controllo o di collegamento.

A differenza delle precedenti leggi di rivalutazione è possibile rivalutare, con o senza rilevanza fiscale, anche singoli beni mobili o immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili) e non necessariamente tutti quelli appartenenti alla medesima categoria.

In caso di opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, in termini di quote di ammortamento deducibili e di *plafond* per il calcolo delle spese di manutenzione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

---

<sup>1</sup> Per i beni ammortizzabili la rivalutazione può essere contabilizzata in bilancio secondo 3 metodologie. Si veda al riguardo F. Giommoni, ["La rappresentazione contabile della rivalutazione dei beni"](#), in Bilancio, vigilanza e controlli n. 8-9/2020.

Pertanto, per la società di persone la rivalutazione ha effetto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'anno 2021.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (c.d. periodo di sorveglianza), ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Di conseguenza, le società di persone potranno tenere conto del maggior valore per determinare la plusvalenza/minusvalenza fiscale solo dal 1° gennaio 2024.

Il realizzo del bene rivalutato prima di tale data comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, con la conseguenza che, da una parte, le plusvalenze/minusvalenze fiscali saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e, dall'altra, sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni realizzati.

Fatta questa premessa sui caratteri principali della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto, di seguito verranno approfondite le specifiche questioni che riguardano le società di persone.

### La rivalutazione delle società di persone in contabilità semplificata

Una prima problematica attiene alla modalità di effettuazione della rivalutazione per le società di persone che adottano la contabilità semplificata.

Per i "semplificati" l'[articolo 15](#), L. 342/2000, richiamato dall'[articolo 110](#), comma 7, del Decreto Agosto stabilisce, infatti, che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Tuttavia, la [risoluzione n. 14/E/2010](#) ha precisato che detto adempimento deve ritenersi superato in quanto nel frattempo è intervenuta la generale soppressione degli obblighi fiscali di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dall'[articolo 8](#), L. 383/2001<sup>2</sup>.

Pertanto, deve considerarsi non più necessaria, per le società di persone in contabilità semplificata, la predisposizione di un prospetto bollato e vidimato.

---

<sup>2</sup> L'articolo 8, L. 383/2001 ha soppresso, a decorrere dal 25 ottobre 2001, l'obbligo della vidimazione iniziale dei libri contabili obbligatori, mantenendo esclusivamente l'obbligo di numerazione con conseguente pagamento dell'imposta di bollo laddove richiesta.

Detti soggetti potranno dunque rivalutare, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, i beni che risultino dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti Iva, senza alcuna ulteriore formalità.

Per i “semplificati” non è invece eseguibile la rivalutazione solo civilistica, semplicemente perché non vi è una situazione patrimoniale dove evidenziare detta rivalutazione, la quale non produce, invece, alcun effetto fiscale e dunque non viene registrata nei libri fiscali.

Ciò risulta confermato dalla prassi ministeriale<sup>3</sup> la quale ha precisato che:

*“in assenza di bilancio formale nel quale emergano i maggiori valori rivalutati si ritiene che tali soggetti debbano necessariamente attribuire rilevanza fiscale mediante il versamento dell'imposta sostitutiva”.*

### Natura e utilizzo della riserva di rivalutazione delle società di persone in contabilità ordinaria

Altre questioni rilevanti si pongono per le società di persone in merito all'utilizzo della riserva di rivalutazione.

In generale, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge di rivalutazione applicata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione<sup>4</sup>.

Anche per le società di persone in contabilità ordinaria il saldo attivo della rivalutazione effettuata con effetti fiscali, ovvero mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, costituisce una riserva in sospensione di imposta la quale può essere tuttavia “affrancata”, in tutto o in parte, con il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Se non affrancato mediante l'ulteriore imposta sostitutiva, il saldo attivo della rivalutazione fiscale rimane in sospensione di imposta, per cui sconta tassazione piena in capo alla società di capitali qualora distribuita ai soci, con scomputo del credito d'imposta corrispondente all'imposta sostitutiva a suo tempo versata in sede di rivalutazione<sup>5</sup>.

Ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 2, D.M. 86/2002 la tassazione della distribuzione della riserva in sospensione di imposta vale anche per le società di persone (almeno per quelle in contabilità ordinaria).

<sup>3</sup> Cfr. circolari [n. 18/E/2006](#); [n. 11/E/2009](#); [n. 13/E/2014](#) e [n. 14/E/2017](#).

<sup>4</sup> L'imputazione a patrimonio è effettuata al netto dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, la quale rappresenta un debito da iscrivere nel passivo.

<sup>5</sup> L'articolo 13, comma 3, L. 342/2000 stabilisce che se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva di rivalutazione stessa, ovvero mediante riduzione del capitale sociale (precedentemente incrementato con utilizzo del saldo attivo di rivalutazione), le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società, nonché il reddito imponibile dei soci ai sensi dell'articolo 47, Tuir (se si tratta di società di capitali).

Nelle società di persone in contabilità ordinaria, atteso il meccanismo della tassazione per trasparenza ex [articolo 5](#), Tuir, l'importo della riserva in sospensione di imposta oggetto di distribuzione concorre a formare il reddito di impresa della società, il quale viene poi attribuito direttamente ai soci (spettando comunque alla società un credito di imposta Irpef pari all'imposta sostitutiva versata a suo tempo, il quale viene anch'esso attribuito ai soci per trasparenza).

Qualora la riserva sia stata affrancata, questa è invece liberamente distribuibile ai soci senza scontare tassazione in capo alla società, ma, trattandosi di una riserva di utili, è comunque tassata quale dividendo in capo ai soci di società di capitali ai sensi dell'[articolo 47](#), Tuir.

Diversamente dalle società di capitali, per le società di persone l'affrancamento della riserva esaurisce l'obbligazione tributaria sia in capo alla società sia in capo ai soci, per via del meccanismo della trasparenza fiscale, cosicché, in caso di prelevamento, il socio non subirà alcuna conseguenza sul piano fiscale<sup>6</sup>.

Infine, qualora la rivalutazione abbia avuto solo effetti civilistici, ovvero non è stata versata l'imposta sostitutiva e dunque il maggior valore dei beni non rileva ai fini fiscali, allora la relativa riserva di rivalutazione costituisce riserva di utili non in sospensione d'imposta<sup>7</sup>.

Si pone al riguardo la questione se la distribuzione di tale riserva ai soci di società di persone, fermo restando che non comporta tassazione in capo alla società, comporti invece tassazione per i soci.

I soci, infatti, potrebbero venire a percepire, in sede di effettiva distribuzione, un utile civilistico che non ha scontato tassazione in capo alla società.

In generale nelle società di persone la percezione di utili e di riserve di utili da parte dei soci non assume rilevanza reddituale per questi in quanto gli utili sono già stati tassati in capo agli stessi per trasparenza, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Dunque, la materiale distribuzione di somme di denaro, a titolo di utile, ai soci di società di persone non assume rilevanza reddituale per gli stessi, ma ciò, in linea di principio, solo fino all'ammontare degli utili che hanno concorso a formare il reddito del socio per trasparenza.

Una parte della dottrina ritiene che si generi invece autonoma tassazione in capo al socio se gli utili effettivamente percepiti sono superiori a quelli a esso attribuiti per trasparenza.

Non dovrebbe essere però questo il caso che si verifica con la distribuzione della riserva di rivalutazione solo civilistica in quanto questa è irrilevante ai fini fiscali, non comportando un maggior valore fiscale del bene, per cui gli ammortamenti sul maggior valore sono indeducibili dal reddito fiscale e qualora il

---

<sup>6</sup> Cfr. [circolare n. 33/E/2005](#).

<sup>7</sup> Cfr. [circolare n. 11/E/2009](#).

bene sia realizzato la relativa plusvalenza sconterà tassazione sulla base del costo fiscale originario. Pertanto, l'operazione non pare suscettibile di generare utili da attribuire al socio superiori a quelli attribuiti allo stesso per trasparenza.

Si può quindi concludere che non assume rilevanza fiscale per il socio la distribuzione della riserva di rivalutazione solo civilistica da parte di società di persone in contabilità ordinaria. Questa conclusione pare confermata da quanto chiarito dalla [circolare n. 22/E/2009](#) (§ 5) secondo la quale:

*"Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte dell'imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della tassazione. Peraltro, la distribuzione effettuata da una società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione".*

La riserva di rivalutazione può essere utilizzata anche per coprire la perdita di esercizio; tuttavia va tenuto presente che la prima parte del comma 2, [articolo 13](#), L. 342/2000 prevede che:

*"la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3, articolo 2445, cod. civ.".*

La seconda parte del citato comma 2 stabilisce, poi, che in caso di utilizzo della riserva di rivalutazione a copertura delle perdite, non si possono distribuire utili sino a quando la riserva stessa non sia stata reintegrata o ridotta con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi 2 e 3, [articolo 2445](#), cod. civ..

Nelle società di capitali, al fine di evitare che i vincoli fiscali (di sospensione di imposta) e civilistici vengano trasferiti sugli utili futuri, occorre pertanto che la copertura della perdita sia disposta in sede di assemblea straordinaria, in modo tale che l'annullamento della riserva stessa sia definitivo<sup>8</sup>. In tal caso l'utilizzo della riserva a copertura delle perdite non comporta la tassazione della riserva, né il mantenimento dei vincoli di sospensione di imposta sugli utili futuri.

Per le società di persone non viene specificato nulla in merito al comma 2, [articolo 13](#), L. 342/2000 ovvero alle formalità per l'utilizzo della riserva a copertura delle perdite e ai vincoli sugli utili futuri.

Proprio perché questa disposizione non è richiamata per le società di persone, è sorto per esse un ampio dibattito circa l'applicabilità del predetto regime di copertura delle perdite mediante utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta.

Secondo alcuni, ancorché non esplicitamente previsto dalla norma di legge, i vincoli relativi all'utilizzo della riserva di rivalutazione dovrebbero applicarsi anche alle società di persone in contabilità ordinaria.

<sup>8</sup> Tale riduzione non è tuttavia soggetta alle formalità previste dai commi 2 e 3, articolo 2445, cod. civ., ossia non occorre che per l'esecuzione della delibera sia necessario attendere 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.

In tal caso il riferimento dovrebbe essere l'[articolo 2306](#), cod. civ., il quale stabilisce che la deliberazione di riduzione del capitale sociale delle società di persone può essere eseguita solo dopo 3 mesi dalla sua iscrizione nel Registro Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Dunque, anche per le società di persone in contabilità ordinaria occorrerebbe un atto con intervento del notaio (modifica dell'atto costitutivo della società), affinché la riserva di rivalutazione possa dirsi definitivamente annullata e non vi siano vincoli sugli utili futuri.

### Natura e destinazione della riserva di rivalutazione delle società di persone in contabilità semplificata

Ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 2, D.M. 86/2002, non opera mai in capo ai soggetti in contabilità semplificata la tassazione della riserva di rivalutazione, perché l'evidenziazione e utilizzazione del saldo attivo richiede la redazione di un bilancio, o comunque di una situazione patrimoniale e, dunque, tali circostanze non possono essere verificate in capo ai soggetti in contabilità semplificata.

Ne consegue che la fattispecie della tassabilità della distribuzione del saldo attivo di una rivalutazione fiscale, anche non affrancato, non può emergere per i soggetti in contabilità semplificata<sup>9</sup>.

Ma il problema si sposta ancora una volta in capo ai soci, dato che questi potrebbero percepire, in sede di attribuzione di somme derivanti dalla rivalutazione, un utile civilistico che non ha scontato tassazione piena in capo alla società, in quanto imputabile alla “distribuzione” della menzionata riserva<sup>10</sup>.

Si pensi all'ipotesi in cui la società di persone in contabilità semplificata realizzi, decorso il periodo di sorveglianza, il valore del bene rivalutato e distribuisca poi il ricavato ai soci.

Poiché l'operazione non ha generato reddito fiscale in capo alla società, per via del riconoscimento fiscale del maggior valore del bene con pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, non vi è alcun reddito attribuito ai soci per trasparenza ex [articolo 5](#), Tuir. I soci verrebbero dunque a percepire una somma di denaro superiore ai redditi a essi attribuiti per trasparenza.

Secondo parte della dottrina, a fronte di tale distribuzione di somme di denaro imputabili alla distribuzione della riserva di rivalutazione che eccedono gli utili tassati per trasparenza, si genera un autonomo reddito “da partecipazione” in capo al socio.

---

<sup>9</sup> Cfr. [circolare n. 5/E/2001](#).

<sup>10</sup> Per le società di persone in contabilità semplificata non si può parlare, in effetti, di una “distribuzione” della riserva di rivalutazione in quanto, per l'assenza di uno Stato patrimoniale, non è configurabile la fattispecie della distribuzione della riserva di rivalutazione. Si tratta, più propriamente, dell'attribuzione ai soci del ricavato derivante dalla realizzazione del bene rivalutato.

Altra tesi sostiene, invece, che anche gli eventuali redditi distribuiti dalla società di persone che eccedono l'importo dei redditi fiscali attribuiti per trasparenza ai soci non concorrono comunque alla formazione del reddito del socio.

Ciò sulla base dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare n. 26/E/2004](#) (§ 3.4) e la successiva [circolare n. 49/E/2004](#), in merito al particolare regime di trasparenza delle Srl di cui agli articoli [115](#) e [116](#), Tuir.<sup>11</sup>

Non pare però che questi chiarimenti possano essere estesi *tout court* al caso della trasparenza delle società di persone, innanzi tutto perché derivano da un'espressa previsione legislativa rappresentata dall'articolo 8, comma 1, Decreto 23 aprile 2004<sup>12</sup> e poi perché va considerato che i citati documenti di prassi avevano in mente, in particolare, i regimi Ires di esenzione dei dividendi ([articolo 89](#), Tuir) e quello delle plusvalenze ([articolo 87](#), Tuir) e a tale riguardo pare corretto sostenere che quando si genera, per via di tali esenzioni/esclusioni, un disallineamento tra reddito fiscale attribuito per trasparenza al socio e utile di bilancio distribuibile al socio, il maggior reddito civilistico distribuito, che deriva delle predette esenzioni/esclusioni, non deve essere tassato in capo al socio, perché altrimenti si vanificano le agevolazioni o esclusioni attribuite alla società di capitali partecipata, che invece dovrebbero essere trasmesse ai soci mediante la non imponibilità degli utili eccedenti distribuiti<sup>13</sup>.

Il caso delle riserve di rivalutazione per le società di persone in contabilità semplificata è invece diverso perché il venir meno della sospensione di imposta non deriva da una agevolazione o da una specifica esenzione, ma soltanto dal fatto che il particolare regime di contabilità semplificata non consente di mantenere traccia di tale vincolo.

In assenza di autonoma tassazione in capo ai soci, attraverso la distribuzione della riserva di rivalutazione si consentirebbe a essi di percepire un reddito tassato unicamente sulla base dell'imposta sostitutiva del 3% in capo alla società e questo pare rappresentare una forte disparità di trattamento nei confronti sia delle società di capitali sia delle società di persone in contabilità ordinaria.

---

<sup>11</sup> Nell'occasione l'Agenzia delle entrate ha chiarito che "Analogamente a quanto avviene nelle società di persone, gli utili maturati in regime di trasparenza fiscale non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell'opzione, in regime di tassazione ordinaria, e in misura eccedente il reddito imputato per trasparenza. Lo chiarisce espressamente il comma 1, articolo 8 del Decreto Ministeriale, aggiungendo che la disposizione resta valida anche con riferimento alla distribuzione di tali utili e riserve, dopo il periodo di trasparenza, a favore di nuovi soci".

<sup>12</sup> Il quale prevede che "gli utili e le riserve di utili formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci".

<sup>13</sup> Peraltra, nell'ambito della trasparenza applicabile alle Srl con soci persone fisiche, di cui all'articolo 116, Tuir, è previsto espressamente (comma 2), al fine di evitare ingiustificati vantaggi per i soci, che i dividendi di cui all'articolo 89, Tuir ricevuti dalla società trasparente da parte di società Ires proprie partecipate concorrono a formare il reddito di questa secondo le percentuali dei soggetti Irpef previste dall'articolo 59, Tuir e non, dunque, di quella prevista dall'articolo 89, Tuir per i soggetti Ires. Analoga deroga vale per le plusvalenze su partecipazioni che rientrano nel regime della c.d. "pex" di cui all'articolo 87, Tuir, le quali non concorrono a formare il reddito della società trasparente nella misura del 5%, bensì di quella del 58,14% ai sensi dell'articolo 58, comma 2, Tuir.

Per queste ultime, infatti, la distribuzione della riserva, se non affrancata con il pagamento dell'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, comporta l'emersione di un reddito da attribuire ai fini Irpef ai soci.

Secondo Assonime (circolare n. 30/2009) questo è in effetti il risultato che si viene inevitabilmente a creare in conseguenza del particolare regime contabili applicato, per cui per i semplificati la riserva sarebbe da considerarsi come affrancata “gratuitamente”.

### Passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria e viceversa

Importanti conseguenze di generano con riferimento alle riserve di rivalutazione nel caso di passaggio da parte della società di persone dalla contabilità semplificata a quella ordinaria e viceversa.

Il caso del soggetto che ha effettuato la rivalutazione mentre era in contabilità semplificata e che successivamente ha adottato la contabilità ordinaria è stato affrontato dall'Agenzia entrate nella [circolare n. 57/E/2001](#) (§ 1.5), secondo la quale il fatto che per i “semplificati” la riserva di rivalutazione non è evidenziata a livello contabile implica che, in sede di passaggio dalla contabilità semplifica a quella ordinaria, l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporti la ricostituzione di alcuna riserva di rivalutazione in sospensione di imposta.

In altre parole, dato che al momento in cui è stata effettuata la rivalutazione non si è generata alcuna riserva in sospensione di imposta, non occorre evidenziare separatamente la suddetta riserva nella situazione patrimoniale adottata in sede di passaggio alla contabilità ordinaria.

La riserva che emerge in sede di passaggio alla contabilità ordinaria è dunque classificata tra le “generiche” riserve del Patrimonio netto (non in sospensione di imposta).

Va tuttavia precisato che per quanto riguarda la rappresentazione contabile del bene rivalutato, in sede di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, vi sono due diverse tesi.

La prima tesi, che si basa su una interpretazione letterale del D.P.R. 689/1974, sostiene che all’apertura dei conti in fase di adozione della contabilità ordinaria i beni rivalutati devono essere iscritti al costo di acquisto, maggiorato delle eventuali spese incrementative.

Pertanto, non dovrebbe essere iscritto in contabilità il valore rivalutato, né, di conseguenza, alcuna riserva riferibile alla rivalutazione. Il fatto che non venga iscritta contabilmente la rivalutazione non farebbe, in ogni caso, venire meno gli effetti della rivalutazione stessa, ma semplicemente vi sarebbe un disallineamento tra valore di bilancio del bene (al costo storico) e quello fiscale (al valore di rivalutazione).

Altra tesi, che si riferisce in particolare agli immobili, fa riferimento ai chiarimenti forniti in passato dalla [circolare n. 8/1985](#), secondo la quale, in sede di adozione della contabilità ordinaria, i beni

immobili relativi all'impresa acquisiti anteriormente al 31 dicembre 1973 vanno valutati ai sensi dell'[articolo 4](#), D.P.R. 689/1974 fino a tale data, mentre quelli acquisiti dopo vanno assunti in base al costo di acquisizione, aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. Ma in entrambi i casi, secondo detto documento di prassi, *"occorre tener conto dei valori risultanti dall'eventuale applicazione delle leggi di rivalutazione monetaria"*.

Secondo questa impostazione, dunque, il valore di iscrizione del bene nella contabilità patrimoniale, a seguito dell'adozione del regime contabile ordinario, dovrebbe essere pari a quello di rivalutazione, con conseguente iscrizione nel passivo di una riserva di patrimonio netto (in contropartita del maggior valore dell'immobile) alla quale però, come espressamente indicato dalla [risoluzione n. 2230/1977](#), è da attribuirsi la natura di saldo attivo di rivalutazione monetaria non tassabile.

Il caso, inverso, ovvero del soggetto che ha effettuato la rivalutazione mentre era in contabilità ordinaria e successivamente adotta la contabilità semplificata, è stato trattato dalla medesima [circolare n. 57/E/2001](#) (§ 1.5).

Nell'occasione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in ipotesi di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, non essendo più possibile monitorare la destinazione della riserva di rivalutazione, la medesima, aumentata dell'imposta sostitutiva, concorrerà a formare il reddito imponibile nel primo esercizio in cui il contribuente si avvale della contabilità semplificata.

Pertanto, se l'impresa in contabilità ordinaria, dopo la rivalutazione, effettua il passaggio alla contabilità semplificata, questa deve necessariamente tassare il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta nel primo esercizio in cui adotta la contabilità semplificata, ciò in quanto a seguito del particolare regime contabile adottato la riserva non può essere più "monitorata".

### Trasformazione della società di persone in società di capitali

Vi è da chiedersi quali effetti si producano sulle riserve di rivalutazione nel caso di successiva trasformazione in società di capitali da parte di una società di persone (in contabilità ordinaria) che ha effettuato la rivalutazione prevista dal Decreto Agosto, sia ai fini fiscali sia anche soltanto civilistico-contabili.

Come detto in precedenza, nell'ipotesi di rivalutazione fiscale, la riserva di rivalutazione è da considerarsi in sospensione di imposta, ma l'[articolo 170](#), Tuir, in materia di trasformazione omogenea progressiva, non prevede alcuna disposizione espressa circa le riserve in sospensione d'imposta.

Si dovrebbero pertanto applicare i principi generali della neutralità fiscale della trasformazione, per cui le riserve in sospensione di imposta della società di persone in contabilità ordinaria sono da ricostituire

presso la società di capitali risultante dalla trasformazione, alla quale viene trasferito il vincolo, pena il rischio di tassazione della riserva in sede di trasformazione (perché “utilizzata” per finalità diverse da quelle previste dalla normativa consistenti nella copertura delle perdite o nel passaggio a capitale)<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda, invece, le riserve di rivalutazione che sono state affrancate mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% e quelle derivanti da una rivalutazione solo civilistica, in sede di trasformazione di società di persone in contabilità ordinaria in società di capitali, si dovrebbe applicare la disciplina prevista dall’[articolo 170](#), comma 3, Tuir in base alla quale le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza non concorrono a formare il reddito degli stessi in caso di successiva distribuzione da parte della società di capitali (in quanto già tassati in capo ai singoli soci) a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- iscrizione nel primo bilancio della società trasformata;
- indicazione della loro origine.

Le riserve di rivalutazione della società di persone che sono state affrancate mediante pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 10% e quelle derivanti da rivalutazione solo civilistica, per quanto detto in precedenza, devono infatti considerarsi formate da utili già imputati per trasparenza, perché in caso di successiva distribuzione da parte della società di persone non concorrono a formare il reddito dei soci.

Occorre pertanto che dette riserve vengano iscritte nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine.

Problemi non si pongono se la società di persone che si trasforma in società di capitali è in contabilità semplificata perché, come detto in precedenza, non essendo prevista una situazione patrimoniale, non vi è più evidenziazione della riserva di rivalutazione e dunque non si potranno verificare fenomeni “distributivi” della riserva stessa in sede di trasformazione.

---

<sup>14</sup> In caso di successiva distribuzione ai soci della società di capitali risultante dalla trasformazione dette riserve sconteranno tassazione come dividendi, oltre a scontare tassazione in capo alla società secondo il regime Ires (con riconoscimento del credito di imposta per l’imposta sostitutiva a suo tempo versata). Ciò in quanto la riserva in sospensione d’imposta deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta nel quale è distribuita (cfr. [risposta a interpello n. 332/2019](#) e [risposta a interpello n. 505/2019](#)).